

ALLEGATO 1 - specifiche relative all'applicazione dell'art. 22 della CARTA PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO relativamente all'offerta di sostegno finanziario

Il sostegno finanziario, detto anche “**donazione**” previsto all'art. 22.1 della vigente CARTA PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO (di seguito “**CARTA**”) è da intendersi quantificabile nel seguente modo.

L'importo proposto dal “**donatore**” dovrà coprire la fornitura di una o più specie contenute nel prezzario vigente al momento della donazione (es. Assoverde o altro prezzario ufficiale ritenuto idoneo dall' Ufficio Ecologia del Comune) e comprendere le operazioni di messa a dimora e manutenzione post trapianto per due (2) anni. Per non aggravare gli obblighi manutentivi e i costi per l'amministrazione, non saranno accettati importi che non coprono tutte le operazioni sopra descritte per la quantità minima di almeno un (1) albero.

I soggetti a cui è consentita la donazione sono quelli indicati all'art. 22.2 della suddetta CARTA e nello specifico al punto 1) “soggetti ammessi”. Non rientra tra i soggetti di cui all'art. 22 in esame, la donazione da parte di imprese o altri soggetti che intendono sostenere la messa a dimora alberi per motivi di sponsorizzazione o per compensazione delle proprie emissioni. Per tale casistica si rimanda all'art. 23 della CARTA relativo alle sponsorizzazioni.

I soggetti ammessi alla donazione non possono in ogni caso divulgare la donazione che, in quanto tale, deve rimanere anonima e non può essere pubblicizzata.

Al momento della valutazione della proposta, il donatore dovrà precisare l'importo economico che intende donare per la fornitura, messa a dimora di alberi e relativa manutenzione post trapianto necessaria a garantire l'attecchimento sulla base dello specifico prezzario adottato dall'Ufficio Ecologia.

La scelta dell'essenza verrà quindi concordata in fase di definizione dell'accordo tra il donatore e il Settore Lavori Pubblici ed Ecologia, così come l'individuazione dell'area di intervento che dovrà essere identificata tra quelle che l'Ufficio Ecologia sottoporrà al donatore, e che saranno contenute in un elenco mantenuto costantemente aggiornato dagli uffici e che potrà essere modificato in qualsiasi momento, in considerazione delle specifiche caratteristiche di presenza vegetale sul territorio al momento della donazione, per modifica della destinazione d'uso delle aree, per scelta, opportunità o necessità da parte dell'Amministrazione o per altri motivi ritenuti validi. A solo titolo indicativo, alla data di approvazione del presente documento, le aree disponibili nelle quali si potranno piantumare eventuali alberi e arbusti, sono quelle riportate nell'allegato “**ELENCO 1 – Aree individuate per la messa a dimora di alberi**”.

Il donatore può altresì proporre la donazione di uno o più alberi già in suo possesso, proposta che verrà valutata dall'Ufficio Ecologia, senza alcun obbligo di accettazione. Nel caso in cui l'Ufficio Ecologia esprima parere positivo rispetto alla possibilità di messa a dimora degli alberi che si intendono donare, gli stessi saranno inseriti nell'accordo.

Gli **obblighi per l'Amministrazione Comunale** relativamente alla donazione sono quelli di garantire l'esecuzione dell'intervento e la successiva manutenzione post trapianto tramite specifico affidamento per i due anni successivi alla donazione. Le tempistiche dell'attuazione dell'accordo saranno dipendenti dalla stagionalità e dalle esigenze di pianificazione degli interventi di incremento del patrimonio arboreo. Nel periodo dei due anni di manutenzione post trapianto, l'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la cura e la manutenzione delle

essenze trapiantate. Nel caso di moria delle essenze in detto periodo, il Comune si impegna a sostituire le essenze morte con altre della stessa tipologia, o se ciò non fosse più possibile, con altre essenze di pari valore da concordare con lo stesso donatore. Trascorso detto periodo, a meno di volontario allungamento del periodo di manutenzione specifica da parte del donatore tramite ulteriore donazione da concordare con gli uffici, le essenze entreranno a far parte del patrimonio arboreo comunale, la cui manutenzione viene regolarmente effettuata a seguito di gara pubblica per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde, alla pari di tutte le altre aree verdi comunali. Pertanto, trascorsi due anni dalla loro piantumazione, l'Amministrazione Comunale non garantirà più alcuna cura o manutenzione specifica delle piante donate, né sarà più responsabile di eventuale danneggiamento o morte delle stesse, né il donatore potrà chiedere alcun rimborso, a nessun titolo, in caso di moria delle essenze per nessuna ragione. In nessun caso e per nessuna ragione, neanche durante il periodo dei due anni di manutenzione, potrà essere restituito al donatore l'importo in denaro donato o anche parte di esso.

Gli **obblighi per il donatore** sono quelli di rispettare le condizioni indicate nel modulo di presentazione relativamente all'anonimato della donazione.

A seguito di ricezione della domanda, presentata tramite l'”**ALLEGATO 2 - Modulo proposta di donazione**” (corredata da marca da bollo da €. 16 debitamente annullata), il Settore Lavori Pubblici ed Ecologia concorderà con il donatore le modalità e le scelte relative alle essenze nonché l'area in cui attuare la donazione.

Successivamente, tramite specifica comunicazione secondo il modello “**ALLEGATO 3 - Accordo tra le parti relativo alla donazione**” verrà confermata dal Comune l'accettazione della stessa specificando le caratteristiche dell'intervento. Tale comunicazione, restituita sottoscritta al Comune per accettazione da parte del donatore e corredata da una seconda marca da bollo da €. 16 debitamente annullata, assume valore di accordo tra le parti.

Le tempistiche di attuazione degli interventi derivanti dalla donazione seguiranno la seguente **programmazione annuale**:

1-raccolta delle richieste entro il 31/07 di ciascun anno.

2-esecuzione degli interventi di messa a dimora nei mesi di novembre/dicembre per le richieste di cui è stata formalizzata l'accettazione entro la data del 30/09, ovvero, messa a dimora nella successiva stagione invernale nel caso di richieste la cui accettazione viene formalizzata dopo la data del 30/09.

Il donatore è a conoscenza, fin dal momento della presentazione della domanda, delle **condizioni previste** e nello specifico che non è possibile apporre segni o targhe sull'albero collegato alla sua donazione né altri interventi o installazioni di iniziativa del donatore sull'albero stesso o nelle sue vicinanze e che non potrà essere chiesto alcun rimborso e nulla a pretendere, a nessun titolo, in caso di moria delle essenze per qualsiasi ragione, tranne la sostituzione delle essenze durante il periodo dei primi due anni di manutenzione, alle condizioni descritte in precedenza.

L'accettazione si intende formalizzata, previo versamento della donazione, alla data di restituzione al Comune della comunicazione (“**ALLEGATO 3 - Accordo tra le parti relativo alla donazione**”) debitamente compilata e sottoscritta dal donatore per accettazione di tutte le condizioni riportate nelle presenti specifiche e nella stessa lettera di accordo.

ELENCO 1 – Aree individuate per la messa a dimora di alberi

Parcheggio Via Salvo d'Acquisto (cimitero)

Via Santa Caterina - Via S. Francesco D'Assisi

Area Mercato

Parco Aldo Moro - Area con alta fruizione

Parco Aldo Moro - Area con bassa fruizione

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (plesso Battisti)

Parco Grigna e Resegone

Parcheggio Don Carlo Gnocchi

Scuola d'Infanzia Don Carlo Gnocchi

Scuola Materna Via Savio

Parco Alessandro Manzoni

Scuola Elementare Piazzale Trivulzio

Via Orti Omate

Scuola dell'Infanzia Marchese G. Trivulzio

Parco di Quartiere Falcone e Borsellino

Parco Colleoni

Parco Via Offelera

Parco, Via Sant'Anna - Via S. M. Molgora

Vasca Volano

Via Virgilio (compresa area panchina gigante)

Centro civico Riva Ponte nuovo

Area verde via Damiano Chiesa - Via Trivulzina